

CONVENZIONE tra Provincia Regionale Messina

e

CPT di Messina

ai sensi dell'art.3 della Legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n. 20

L'anno duemiladodici, il mese di dicembre, il giorno ventisette, presso la sede della Provincia Regionale di Messina sito in Messina Corso Cavour 87

tra,

da una parte

La Provincia Regionale di Messina con sede in Messina , Corso Cavour 87 , tel.090.6799077 fax 090715165 e mail presidente @provincia.me.it CF 80002760835 in seguito Stazione Appaltante, rappresentata dal Presidente ON.Giovanni Ricevuto domiciliato per la carica come sopra

dall'altra parte

il Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Messina con sede in .Messina ., via Dogali. n. 20, in seguito CPT di Messina., rappresentato dal Presidente pro tempore . geom.Giuseppe Pettinato domiciliato per la carica come sopra

Visto

- l'art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
- la Circolare dell'ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 agosto 2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 41 del 05 settembre 2008;
- l'Art. 7, comma 3, della L.R. n. 16 del 03 agosto 2010 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 35 del 06 agosto 2010;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto 16 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 13.01.2012 che ha abrogato e sostituito il decreto 5 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;
- l'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. pubblicato nella G.U.R.I. n. 8 del 11.01.2012;
- l'Art. 1, comma 3 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.S. (p.I) n. 30 del 14.07.2011.

Premesso

- che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21.08.2007 la L.R. n.20, pubblicata sulla G.U.R.S. n.40 del 31.08.2007, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e

generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;

- che l'art. 3, comma 2 della L.R. 21.08.2007, n.20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
- che l'art. 3, comma 4 della L.R. 21.08.2007, n.20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli Organismi Paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.;
- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del D.Lgs. 81/08, l'Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c.1 lett. ee) e dall'art. 51 del D.Lgs. 81/08 così come specificato dalla Circolare n. 20/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011;
- che il CPT di Messina, è individuato quale Organismo Paritetico di cui all'art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- che l'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii., al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al Committente o al Responsabile dei Lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del predetto Decreto Legislativo;

Considerato

- che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e CPT espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn.2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. con le modalità attuative previste dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011 pubblicata nella G.U.R.S. n. 30 del 14.07.2011;

tutto ciò visto, premesso e considerato;

tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1

Scopo della convenzione

Lo scopo della Convenzione è quello di:

1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;

4. promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lettera a) dell'art. 2 del Decreto 16/12/2011.

Articolo 2

Attività in Convenzione

Le attività disciplinate dalla presente Convenzione sono:

1. - informazione ai lavoratori operanti in cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2, che sarà espletata dalla struttura del CPT di Messina nelle fasi delle attività programmate di assistenza e consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);
- formazione ai sensi dell'art. 37 commi 1,2,3,12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dell'accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011, per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere.
Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT di Messina.. anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori per le diverse mansioni specifiche;
2. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;
3. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della Stazione Appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante al CPT di Messina ed in sinergia con l'Area VII Interdipartimentale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Regione Sicilia per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni.

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.

Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.

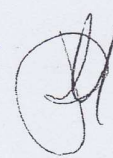
Le medesime attività in convenzione devono essere avviate dopo che l'Ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 Dicembre 2011. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, l'Ente Finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. d) ed e) del sopracitato Decreto, mentre per le opere appaltate dalla Stazione Appaltante, finanziate con fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Articolo 3

Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, anche attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:

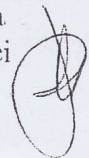
1. rendere parte integrante del Bando di Gara e dei Contratti di Appalto la presente Convenzione;



2. comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII e, per conoscenza, al CPT di Messina le seguenti informazioni:
 - a) l'Ente Finanziatore;
 - b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti;
 - c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e l'ultimazione dei lavori;
 - d) l'importo lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;
3. trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) Direttore dei Lavori;
 - c) Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante;
 - d) Imprese Subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera;
 - e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
4. Per i lavori finanziati dall'amministrazione regionale, la Stazione Appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all'Ente Finanziatore ed al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Area VII, la quota di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto 16 Dicembre 2011 inerente l'opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT di Messina
5. Per i lavori finanziati dalla Stazione Appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto Assessoriale 16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal CPT di Messina, fermo restando l'obbligo da parte della Stazione Appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII al fine della corretta applicazione della normativa.

Articolo 4 **Doveri ed Obblighi del CPT**

Il CPT di Messina, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art.3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:

1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente Convenzione;
 2. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
 3. consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'Impresa esecutrice ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al Direttore dei Lavori;
- 

- a. il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione dell'informatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
- b. il Registro delle Presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo Verbale di Avvenuta Formazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
- c. il report dell'attività di assistenza e consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere.

Nell'esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 5

Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire al CPT di Messina l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.

A tal fine comunicherà al medesimo CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto

Articolo 6

Rendicontazione

La Stazione Appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette al CPT di Messina l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per i successivi adempimenti di cui al Decreto 16 dicembre 2011 finalizzati all'erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla presente convenzione.

L'erogazione delle somme spettanti al CPT avverrà a cura della Stazione Appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a cura del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII, per mezzo della Stazione Appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi regionali.

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7

Clausola di bonario componimento per la definizione delle Controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalla parti e, in subordine, da una commissione.

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente preposto della Stazione Appaltante e dal Presidente del CPT provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici.

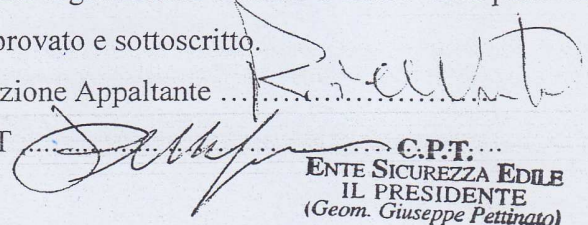
Articolo 8
Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante

Per il CPT


C.P.T.
ENTE SICUREZZA EDILE
IL PRESIDENTE
(Geom. Giuseppe Pettinato)

ABRCD

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ DA ESPLETARE - L.R. 21 agosto 2007 n. 20 art. 3

COMMITTENTE				
DATA CONVENZIONE				
OGGETTO LAVORI				
IMPORTO LAVORI EURO	RIBASSO	Percentuale di cui al Decr. 16 dicembre 2011	Somma accantonata in data/...../.....	Durata lavori prevista
IMPRESA				n. lavoratori previsti
				20

STIMA DEI COSTI

A - Attività di formazione

(Per ogni gruppo fino a 20 lavoratori fino ad un massimo di 16 ore per le diverse mansioni specifiche).

	IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
Mansione 2	16	50,00 €*		16	50,00				
	16	50,00 €*							
Mansione 3	16	50,00 €*							

totale
formazione € 0,00

B - Attività di assistenza e cons. in cantiere

(n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna nella fase di avvio del cantiere di cui 1 di attività di informazione dei lavoratori e n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna eseguite ogni 6 mesi di lavoro, salvo ulteriore espresa e giustificata richiesta del R.U.P., anche per l'eventuale presenza di imprese subappaltatrici).

	IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
4+4		50,00 €*							
4+4		50,00 €*							

totale costi
visite € 0,00

* costo orario relativo ai docenti e tecnici di cui alla fascia C della Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 05.12.2003.

C - Costi generali: il 50% di A + B

TOTALE
COSTI € 0,00

AB

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di soppressione della sezione autonoma case zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Palermo ed al conseguente trasferimento del relativo patrimonio all'Istituto stesso;

Visto che analogo problema si è già verificato per la soppressione della sezione autonoma case zolfatai dell'Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento e che si è proceduto alla relativa soppressione, ed al conseguente trasferimento del patrimonio al medesimo Istituto mediante adozione di apposito decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 1988, n. 1;

Visto il promemoria del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti del 29 novembre 2011, prot. n. 105402;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - artt. 1 e 2, comma 1 -;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati, la sezione autonoma alloggi operai miniere zolfo della provincia di Palermo è soppressa.

Art. 2

Il patrimonio della sezione autonoma alloggi operai miniere zolfo della provincia di Palermo è trasferito all'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 16 dicembre 2011.

RUSSO

(2011.52.3818)067

DECRETO 16 dicembre 2011.

Abrogazione e sostituzione del decreto 5 marzo 2008, concernente individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto l'art. 117 della Costituzione italiana;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la legge 3 agosto 2007, n. 123;

Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

Visto il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme recate dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e con le vigenti leggi

regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

Visto che l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con il quale si dispone che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, come descritti dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e con le funzioni di cui all'art. 51 del citato decreto;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 7, comma 3, della legge regionale 3 agosto 2010 n. 16 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010;

Visto il Contratto nazionale dei lavoratori nel settore edile;

Considerato che nel settore delle costruzioni è stato costituito dall'associazione nazionale dei costruttori (ANCC) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Fenestral-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) l'ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato Comitato paritetico territoriale (C.P.T.);

Considerato che sono formalmente individuati come C.P.T. provinciali gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni che sono costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Visto il decreto attuativo 5 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008 con il quale l'ex Assessorato regionale dei lavori pubblici ha individuato la quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati;

Visto il decreto 23 ottobre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008 con il quale l'ex Assessorato regionale lavori pubblici ha emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali;

Visto il decreto n. 142 del 5 marzo 2008 con il quale l'ex Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha modificato il capitolo 4191, relativo ai rimborsi delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta ottenuti dai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, aggiungendo l'articolo 2 relativo alle entrate derivanti dai ribassi d'asta da destinare alle finalità previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale gli enti appaltanti, dopo l'aggiudicazione dei lavori, devono versare la relativa quota percentuale dei ribassi d'asta;

Considerato che l'importo dovuto sarà erogato a seguito di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 3,

comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con ogni ente appaltante previa documentazione analitica da parte dei CPT convenzionati dei servizi prestati unitamente all'attestazione dell'impresa e del responsabile unico del procedimento;

Ritenuto che sono state rilevate alcune criticità nell'attuazione del citato decreto attuativo del 5 marzo 2008 che si intendono superare con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008.

Art. 2

a) I servizi che i CPT devono erogare ai fini dell'art. 3 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 sono:

1) informazione e formazione relativa alle fasi lavorative del cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1, 2, 3 e dell'art. 37 commi 1, 2, 3, 12, 13, 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti i lavoratori compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari. Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT territorialmente competente anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice e fino a 8 ore per i lavoratori appartenenti ad ogni impresa subappaltatrice;

2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro oltre due visite nella fase di avvio del cantiere;

3) aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante in sinergia con l'area VII del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.

b) La quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta è, per fasce di importo delle opere appaltate, la seguente:

- 1) fino a 200.000 euro 20% del ribasso d'asta;
- 2) da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;
- 3) da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;
- 4) da 1.250.001 euro fino alla soglia europea (5.000.000.000 di DSP) 5% del ribasso d'asta;
- 5) sopra la soglia europea 2,5% del ribasso d'asta.

c) I finanziamenti derivanti dalle finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata legge, sono utilizzati dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area VII, per la gestione delle attività di cui al punto a) del presente articolo, fermo restando che le eventuali somme residue verranno comunque utilizzate per la gestione di tutte le attività previste dall'attuazione dell'art. 3.

d) Per i lavori finanziati dall'amministrazione regionale, i dipartimenti regionali competenti per l'erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori, dovranno effettuare il versamento delle somme nel predetto capitolo 4101 art. 2, dando comunicazione dell'avvenuto versamento al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area VII, allegando copia della quietanza d'entrata mod. 121/T rilasciata dall'istituto cassiere.

e) Sarà cura del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area VII, richiedere al competente ramo dell'Amministrazione l'iscrizione in bilancio delle somme versate in entrata dai dipartimenti regionali competenti per l'erogazione del finanziamento. Tali somme verranno iscritte e spese per le finalità del presente decreto.

f) Per le opere appaltate dagli enti pubblici diversi dall'Amministrazione regionale, finanziate con fondi del proprio bilancio, fermo restando l'obbligo del rispetto dei punti a) e b) del presente articolo, al fine dell'attuazione della norma, gli stessi enti attiveranno proprie procedure.

g) Sono fatte salve tutte le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari emanate con la legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 16 dicembre 2011.

FALGARES

(2011.51.3727)090

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 22 luglio 2011.

Avviso per la presentazione e selezione delle istanze finalizzate alla concessione del contributo annuale per l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori nel settore della pesca nelle isole minori.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, art. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 dell'11 novembre 2004;

Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004;

Viste le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 - Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle isole minori, della suddetta legge regionale n. 15/2004;

Vista la disponibilità finanziaria di € 48.000,00 per l'anno 2011, sul capitolo 348108, destinata all'attuazione delle suddette finalità;

Visto il D.P. n. 309723 del 3 novembre 2010, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 28 ottobre 2010, viene conferito l'in-

DECRETO 16 dicembre 2011.

**Abrogazione e sostituzione del decreto 5 marzo 2008,
concernente individuazione della quota percentuale da utilizzare
nei ribassi d'asta e tipologia di servizi da erogare ai
fini della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.**

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE,
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI**

Visto lo Statuto della Regione; ...

Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20; ...

Visto il DGLP 5-3-2008 (GURS 23/2008); ...

Visto il DGLP 23-10-2008 (GURS 57/2008 - convenzione tipo tra Ente appaltante e CPT);...

Considerato che l'importo dovuto ai CPT sarà erogato a seguito di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con ogni ente appaltante previa documentazione analitica da parte dei CPT convenzionati dei servizi prestati unitamente all'attestazione dell'impresa e del responsabile unico del procedimento;

Ritenuto che sono state rilevate alcune criticità nell'attuazione del citato decreto attuativo del 5 marzo 2008 che si intendono superare con il presente decreto;

DECRETA

Art. 1

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n.23 del 23 maggio 2008.

Art. 2

a) I servizi che i CPT devono erogare ai fini dell'art. 3 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 sono:

1) informazione e formazione relativa alle fasi lavorative del cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1, 2, 3 e dell'art. 37 commi 1, 2, 3, 12, 13, 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti i lavoratori compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari. Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT territorialmente competente anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice e fino a 8 ore per i lavoratori appartenenti ad ogni impresa subappaltatrice;

2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro oltre due visite nella fase di avvio del cantiere;

3) aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante in sinergia con l'area VII del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.

b) La quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta è, per fasce di importo delle opere appaltate, la seguente:

1) fino a 200.000 euro 20% del ribasso d'asta;

2) da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;

- 3) da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;
- 4) da 1.250.001 euro fino alla soglia europea (5.000.000.000 di DSP) 5% del ribasso d'asta;
- 5) sopra la soglia europea 2,5% del ribasso d'asta.

c) I finanziamenti derivanti dalle finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata legge, sono utilizzati dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area VII, per la gestione delle attività di cui al punto a) del presente articolo, fermo restando che le eventuali somme residue verranno comunque utilizzate per la gestione di tutte le attività previste dall'attuazione dell'art. 3.

d) Per i lavori finanziati dall'amministrazione regionale, i dipartimenti regionali competenti per l'erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori, dovranno effettuare il versamento delle somme nel predetto capitolo 4191 art. 2, dando comunicazione dell'avvenuto versamento al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area VII, allegando copia della quietanza d'entrata mod. 121/T rilasciata dall'istituto cassiere.

e) Sarà cura del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - area VII, richiedere al competente ramo dell'Amministrazione l'iscrizione in bilancio delle somme versate in entrata dai dipartimenti regionali competenti per l'erogazione del finanziamento. Tali somme verranno iscritte e spese per le finalità del presente decreto.

f) Per le opere appaltate dagli enti pubblici diversi dall'Amministrazione regionale, finanziate con fondi del proprio bilancio, fermo restando l'obbligo del rispetto dei punti a) e b) del presente articolo, al fine dell'attuazione della norma, gli stessi enti attiveranno proprie procedure.

g) Sono fatte salve tutte le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari emanate con la legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.